

COMUNE di MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia
Ufficio Polizia Municipale

CAPITOLATO

OGGETTO: Concessione del servizio di installazione – gestione parcometri per il controllo delle soste nel centro di Monsummano Terme.

Art. 1 oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di installazione, manutenzione e gestione dei parcometri per il controllo della sosta a pagamento nei parcheggi del centro cittadino:

- Via G. Matteotti: 38 posti + 2 posti invalidi
 - Viale Martini: 19 posti + 1 posto invalidi
 - Piazza G. Giusti: 55 posti + 3 posti invalidi
 - Piazza F. Martini: 28 posti + 1 posto invalidi
 - Piazza Amendola: 20 posti
 - Piazza del Popolo: 26 posti
 - Via Toti: 07 posti
- per un totale di 193 posti.

Art. 2 durata delle concessione

La concessione avrà durata di 4 (quattro) anni naturali successivi e continui, decorrenti dalla stipula del contratto.

L'attivazione e l'installazione degli impianti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento definitivo del servizio.

Art. 3 Importo della gara

In base alle rilevazioni degli incassi dei quattro anni precedenti alla gara odierna si presume un importo di € 156.773,00 più IVA a termine di legge.

Art. 4 norme che regolano la gestione e la concessione del servizio

- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i.;
- D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. i.;
- Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2014.

Art. 5 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del gestore del servizio equivale a dichiarazione di :

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

Art. 6 corrispettivo della concessione

Gli incassi della gestione saranno ripartiti su base annua, al netto dell' IVA nella misura determinata dall'esito della gara.

Si intende che la percentuale a favore del Concessionario compensa quest'ultimo di ogni onere ed avere relativo alla installazione, manutenzione e gestione dei parcometri.

Il corrispettivo a favore dell' Amministrazione Comunale verrà versato presso la Tesoreria Comunale entro il mese successivo di ogni trimestre a partire dalla data di attivazione del servizio. Il mancato

versamento nei termini indicati comporterà l'applicazione degli interessi legali vigenti sugli importi dovuti al Comune.

Art. 7 penali

In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato il Responsabile della Polizia Municipale procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R., assegnando alla società aggiudicataria un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, per adempiere o comunicare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui il gestore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il Responsabile del Servizio interessato applicherà, a titolo di penale una sanzione pari a € 300,00 (trecento/00).

Art. 8 risoluzione contrattuale

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del gestore dei servizi al verificarsi di uno dei seguenti fatti giuridici:

- cessione del contratto;
- sub-appalto del servizio oggetto dell'appalto non espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- qualora il Gestore non applichi al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti in materia;
- sospensione dei servizi per colpa del gestore o allo stesso riferita (purché debitamente comprovata e documentata dal Responsabile della Polizia Municipale):
- mancato versamento degli importi delle tariffe riscosse di competenza dell'Ente;
- mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio;
- mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
- numero 3 (tre) inadempienze contrattuali;
- interruzione dei servizi;
- mancato rispetto delle condizioni cui il presente servizio è subordinato;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal presente capitolato;
- nel caso in cui sia stata escussa la polizza fideiussoria, in tutto o in parte, il Gestore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 (quindici) giorni;
- nel caso sia stato assegnato un termine dalla Stazione concedente al Gestore del servizio per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale;
- in caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del gestore del servizio;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del Gestore, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azioni di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art. 9.

La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto qualora la gravità dell'infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.

Art. 9 cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dalla concessione del servizio in oggetto, il Gestore è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo quanto definiti dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall'art.103 del D. Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10% del valore contrattuale stimato.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della gestione del servizio; essa è presentata in originale

all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il soggetto gestore, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora dell'aggiudicatario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa constatazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A.R., conseguente costituzione in mora del gestore, il tutto nel puntuale rispetto della L. 241/1990 e s.m.i..

L'importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo, s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Art. 10 assicurazione a carico del gestore del servizio

L'aggiudicatario, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla gestione assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art. 11 Ausiliari della sosta

Dovrà essere attivato il servizio di sorveglianza con ausiliari della sosta dipendenti del concessionario per almeno 4 ore giornaliere per 3 giorni alla settimana. Il servizio potrà essere svolto tramite un unico operatore, che dovrà alternare i controlli fra mattino e pomeriggio in base ad un calendario settimanale/mensile concordato con il Comando della Polizia Municipale.

La Società aggiudicataria del servizio dovrà prevedere un recapito, con numero di telefono e indirizzo e mail, presso cui potranno rivolgersi gli utenti della sosta a pagamento per qualsiasi problematica relativa alla gestione dei parchimetri.

Art. 12 subappalto e cessione del contratto

E' vietato il subappalto del servizio e la cessione del contratto.

Art. 13 gestione della sicurezza

Il concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Tutte le relative spese, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) sono a carico del concessionario. Sono a carico del concessionario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi le spese per la formazione del personale. In considerazione della attività oggetto del capitolato, si ritengono "interferenze" (per interferenze si intendono contatti rischiosi tra il personale del committente e quello del concessionario) le azioni poste in essere ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; poichè nello svolgimento del servizio non sono previste azioni di tale natura non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 14 garanzia e riservatezza dei dati ex Regolamento UE n. 679/2016

Il gestore dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e nel D. Lgs. n. 101/2018 nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 16 Tariffe, orari di sosta e modalità di pagamento della sosta

Spetta alla Stazione concessionaria stabilire le tariffe.

La società aggiudicataria prende atto, senza riserva alcuna, che le tariffe per i posteggi pubblici a pagamento sono quelle determinate con la delibera Giunta Comunale n. 67 del 11.07.2014, che potranno eventualmente essere modificate con successivo provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 17.10.2019 è stato stabilito che la sosta a pagamento vige in tutti i giorni feriali dell'anno, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00. Il lunedì, giorno di mercato o nel caso in cui il mercato venga spostato in altro giorno della settimana, è sospeso il pagamento della sosta nelle aree interessate dall'evento dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 15,00. Le aree mercatali sono individuate nella Piazza Giusti, nella Piazza Martini, nella Piazza Amendola e nella Piazza del Popolo. Il pagamento è dovuto, invece, in tutte le aree non interessate dall'evento. Con il medesimo provvedimento della Giunta su richiamato è stato stabilito di prevedere la sosta di cortesia pari a 15 minuti, periodo durante il quale non è dovuto alcun pagamento. A tal proposito il biglietto che consente la sosta di cortesia dovrà riportare i dati della targa del veicolo lasciato in sosta. La sosta di cortesia è prevista in tutte le aree ove vige la sosta a pagamento.

Art. 15 modalità di sosta

Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire nell'ambito degli spazi contrassegnati da apposita segnaletica.

L'utilizzatore dell'area di sosta adibita a parcheggio a pagamento è tenuto ad esporre sul lato del parabrezza dell'autoveicolo in sosta il documento comprovante l'avvenuto pagamento.

Art. 16 veicoli autorizzati alla sosta

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate all'art. 47 del D. Lgs 285/92 o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative, che per dimensioni non occupino più di uno spazio.

Art. 17 modalità e conduzione dei parcheggi

Nell'espletare il servizio in concessione, dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione Comunale e contenute nel presente capitolato. Eventuali modifiche o il rilascio di ulteriori disposizioni andranno concordate ed andranno in vigore dal momento in cui saranno comunicate dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione avrà comunque la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni anche a carattere ludico ricreativo, o eccezionali necessità .

Inoltre le aree di parcheggio possono essere utilizzate liberamente dai veicoli:

a- provvisti del contrassegno di cui all'art. 31 del D.P.R. 495/92 (diversamente abili);

b- targati forze dell'ordine;

c- dei Vigili del Fuoco con mezzi di servizio;

d- di soccorso in servizio (auto mediche, ambulanze);

e- dell'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme;

f- dei medici generici iscritti al S.S.N. per le visite domiciliari e per un massimo di due ore;

g- degli Enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS, ACQUE SPA, ALIA SPA);

h- della A.S.L. e ogni altro veicolo dotato di apposita autorizzazione all'uso rilasciata dalla Polizia Municipale;

i- delle Forze Armate con mezzi di servizio;

I veicoli dovranno essere muniti di apposito contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa, e dovranno comprovare di essere in servizio.

I servizi di gestione parcheggi sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà senz'altro sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità se previste.

Art. 18 disciplina del servizio

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e senza che l'impresa aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna, si riserva il diritto di eseguire le seguenti azioni durante il periodo di svolgimento della concessione del servizio:

a- aumentare gli stalli di sosta paganti in qualsiasi parte del territorio comunale dandone comunicazione alla ditta che dovrà provvedere all'installazione di idoneo numero di parcometri per ogni nuova area individuata. In caso di aumento non frazionato degli stalli di sosta a pagamento sino al 20% l'aggio oggetto dell'offerta rimane lo stesso; in caso di aumenti superiori l'aggio dovrà essere rideterminato previo accordo con il concessionario.

b- diminuire sino al limite del 10% il numero degli stalli a pagamento, ovunque ubicati;

c- introdurre in qualsiasi momento modifiche all'orario di funzionamento dei parcheggi;

d- aumentare o diminuire temporaneamente il numero degli stalli paganti;

e- modificare anche in maniera definitiva la localizzazione dei parcheggi e/o degli stalli a pagamento;

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in ogni tempo le aree di parcheggio per comprovate esigenze di interesse pubblico, limitando la sospensione del servizio a pagamento al tempo strettamente necessario, senza che la Ditta assegnataria del servizio abbia a pretendere indennizzi di sorta.

Si riserva, inoltre, di concedere, per un numero massimo totale di 20 (venti) stalli di sosta, l'occupazione di suolo pubblico, ai gestori di Pubblici Esercizi, nei parcheggi soggetti a pagamento.

Art. 19 oneri a carico della società aggiudicataria

Formano oggetto del servizio e pertanto saranno a carico della società aggiudicataria:

- la fornitura e la posa in opera minimo di 8 parcometri necessari alla gestione del servizio, che dovranno essere incrementati qualora si aggiungano nuovi stalli per la sosta a pagamento;
- la garanzia che i parcometri da installarsi siano omologati dall'autorità competente secondo le disposizioni di legge vigenti e che consentano tutte le forme di pagamento previste dalla vigente normativa;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento dei parcometri e la fornitura del relativo materiale di consumo, dei ricambi, dell'energia e tutti gli oneri necessari al funzionamento delle apparecchiature;
- la posa in opera comprensiva oltre che dei lavori occorrenti per l'installazione e la messa in esercizio dei parcometri, anche degli eventuali allacciamenti alla rete di energia elettrica;
- l'acquisto, l'installazione e la manutenzione ogni 12 (dodici) mesi, della segnaletica orizzontale e verticale relativa agli stalli a pagamento ed apparecchiature parcometri;
- predisposizione, ogni 50 stalli per la sosta a pagamento, di due stalli per la sosta dei diversamente abili;
- il controllo del funzionamento dei parcometri;
- il prelievo degli incassi dei parcometri;
- possibilità di gestione remota dei parcometri tramite GPRS;
- la rendicontazione trimestrale degli introiti ed il versamento al Comune, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato.

Art. 20 obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si obbliga a rilasciare al Concessionario a titolo gratuito, salve preclusioni di legge, il nulla osta e le autorizzazioni necessarie, alla esecuzione delle opere occorrenti per gli impianti dei parcometri;

L'Amministrazione Comunale riconosce il diritto del Concessionario a ricavare un beneficio economico dalla gestione dei parcheggi a pagamento. Sarà a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere della vigilanza dell'area di parcheggio e il controllo delle infrazioni congiuntamente alla vigilanza di ausiliari della sosta, anche dipendenti o comunque a carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere a controlli per l'accertamento degli incassi, quindi le apparecchiature devono essere dotate di dispositivo che consente l'esecuzione del controllo.

Art. 21 fornitura ed installazione attrezzature – caratteristiche dei parcometri

Il controllo della durata della sosta avverrà mediante parcometri elettronici, alimentati a batteria o con allacciamento alla rete elettrica o con pannelli solari, che prevede l'inserimento di monete di diverso taglio e di tessere prepagate, con tessera magnetica/cip card, bancomat / carta di credito e altre tipologie.

Gli apparecchi installati, qualora non risultino di nuova fabbricazione, non potranno avere un'età superiore a 5 anni e pertanto non dovranno essere stati costruiti in data anteriore al 1° luglio 2014. Dovranno essere tutti del solito tipo e modello e dotati delle medesime funzionalità. I partecipanti, a tal

proposito dovranno depositare idonea certificazione attestante la data di costruzione degli apparecchi in sede di presentazione dell'offerta.

I parcometri dovranno possedere almeno le seguenti caratteristiche minime:

- essere realizzati in acciaio avente spessore di almeno 4mm.;
- avere l'indicazione segnaletica "P";
- avere il frontalino delle istruzioni personalizzato con modalità d'uso, tariffario, dati del gestore;
- essere dotati di una cassaforte monete inaccessibile anche dagli operatori di manutenzione e blindata nella struttura, di capacità adeguata;
- provvedere all'emissione di un biglietto di controllo sul quale sono riportate le indicazioni sugli incassi ottenuti dal prelievo, suddivisi tra i pagamenti effettuati con denaro e quelli con tessere;
- possibilità di inserire i dati della targa del veicolo in sosta;
- avere l'opportunità di emettere biglietti riportanti i seguenti dati:
 - a- ora di arrivo;
 - b- ora e data di scadenza della sosta;
 - c- importo pagato;
 - d- eventuali brevi messaggi programmabili a piacere;
 - e- dati della targa;
- possibilità di prevedere tariffe di diverso tipo;
- i parcometri forniti devono essere dotati di dispositivi che consentano il pagamento del ticket, oltre che in monete, con tessera magnetica/cip card, bancomat / carta di credito o con altre tipologie che saranno oggetto di specifica valutazione in sede di gara.

Tra i componenti dell'apparato elettronico si dovrà altresì prevedere la possibilità di installare un modem GSM con antenna incorporata per la realizzazione di centrale remota nei locali indicati dall'Amministrazione Comunale, in grado di ricevere ed elaborare i dati trasmessi dai parcometri.

Dovranno, inoltre, essere predisposti per l'eventuale installazione di sistema di trasmissione dati (modem GSM/software di centrale) per il monitoraggio dei flussi di veicoli nelle aree di sosta regolamentate anche a garanzia dei dati contabili.

Art. 22 manutenzione delle apparecchiature

Alla società spetta la totale manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi.

La società è responsabile sia dei danni sia dei guasti che le apparecchiature subiscono nel periodo della concessione e si farà carico del ripristino delle condizioni ideali di funzionamento anche in caso di avarie prodotte da terzi.

Art. 23 controlli e verifiche

Il Responsabile del procedimento o il funzionario preposto dall'Amministrazione, avrà sempre libero accesso nel recapito e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

Art. 24 atti successivi alla scadenza della concessione

È fatto divieto al gestore di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 25 foro competente

Per ogni controversia davanti al Giudice ordinario è competente il Foro di Pistoia.

Art. 26 spese contrattuali

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente. Le spese di stipulazione, registrazione e consequenziali saranno a carico della Ditta.

Art. 27 norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia.